



COMUNE DI CHIETI

V SETTORE – PATRIMONIO, DEMANIO E AUTOPARCO

Prot. n. 02

del - 9 GEN. 2023

OGGETTO: Acquisizione al patrimonio dell'Ente dell'immobile censito in Catasto al fg. 17 p.lla 4422 sub 2 adibito ad ex asilo nido.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 11

del 7 GEN. 2023

IL DIRIGENTE

Premesso che nel territorio del Comune di Chieti insiste un'area, sulla quale è stata realizzato un asilo nido confinante su tutti i lati con proprietà del Comune di Chieti, della superficie di mq. 369 identificata al catasto fabbricati al foglio 17 particella 4422 sub 2;

Considerato che il Comune di Chieti ha realizzato su quest'area negli anni '70 un asilo nido;

Dato atto che l'immobile de quo è stato individuato dalla Asl 02 Lanciano Vasto Chieti per la realizzazione casa della comunità con fondi PNRR;

Visto l'art. 58 del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con legge n. 133 del 06 agosto 2008, che così recita:

- “ 1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze-Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio.*
- 2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. [...]*

3. *Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.*

4. *Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.*

5. *Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1, è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge[.....]”*

Considerato che, al fine di facilitare la portata applicativa della normativa in questione, l’Agenzia del Territorio, oggi confluita nell’Agenzia delle Entrate, aveva diramato una circolare in data 14 maggio 2009 a cura della Direzione centrale Cartografia, Catasto e Pubblicità Immobiliare – Area Servizi di Pubblicità Immobiliare, nella quale si chiarisce che i provvedimenti ricognitivi della proprietà degli immobili che le Amministrazioni territoriali intendono alienare o valorizzare possono essere trascritti nei Registri immobiliari anche in assenza del soggetto contro il quale viene eseguita la formalità;

Ravvisati i presupposti e le condizioni per dare applicazione alla normativa suddetta con l’emanazione di un provvedimento che:

- a) Identifichi l’immobile da acquisire formalmente al patrimonio immobiliare catastalmente individuato al foglio 17 particella 4422 sub 2 catasto fabbricati del Comune di Chieti;
- b) Autorizzi la trascrizione dell’acquisizione nei Registri Immobiliari;
- c) Autorizzi l’inventariazione dell’acquisizione nel Conto del patrimonio del Comune di Chieti;
- d) Autorizzi l’inserzione dell’acquisizione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Ente;
- e) Avvisi chiunque ne abbia interesse della facoltà di proporre ricorso in opposizione allo stesso provvedimento ai sensi dell’art. 58, comma 5, del Decreto Legge 112/2008 convertito con Legge n. 133 del 06 agosto 2008;

Visto il D. Lgs.vo n. 267/2000;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Dato atto ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 1, comma IX, lett. e), della Legge n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del procedimento e del titolare dell’ufficio, tenuto conto, peraltro, che trattasi di mera esecuzione regolamentare;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs.vo 267/2000;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa:

- 1) di riconoscere la proprietà del Comune di Chieti nei confronti del compendio immobiliare classificato in catasto al foglio 17 particella 4422 sub 2 e come meglio di fatto identificato;
- 2) di autorizzare la trascrizione del presente atto nei Registri Immobiliari della Provincia di Chieti, esonerando il Conservatore di ogni responsabilità al riguardo;

- 3) di richiedere per la succitata trascrizione l'esenzione delle imposte e tributi ai sensi della L. 228/1954;
- 4) di autorizzare l'inventariazione dell'acquisizione nel Conto del Patrimonio del Comune di Chieti tra i beni immobili disponibili;
- 5) di autorizzare l'inserzione dell'acquisizione nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Ente;
- 6) di avvisare chiunque ne abbia interesse della facoltà di proporre ricorso in opposizione al presente provvedimento ai sensi della L. 241/1990;

Il funzionario
Michele Dr. Marino



Il Dirigente ad Interim
- Avv. Celestina Labbadia -



SEGRETERIA GENERAL
REGISTRO DETERMINAZIONI
N. 11 del 17 GEN. 2023
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO



La presente determinazione resterà affissa all'Albo Pretorio online per gg.15 consecutivi: dal 17 al 31 gennaio 2023.
La presente copia è conforme all'originale.
Chieti, 17 gennaio 2023



L'Istruttore Incaricato
Nicola Salerni

